

Allegato A) alla determinazione N. 11/Amm del 1.2.2021

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE
STACCATA DI BRENO - PERIODO DAL 1/02/2021 AL 31/12/2021
CIG: ZD93057262**

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, partita I.V.A. 00859790172, C.F. 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la ditta La Nuova Cristal di Salvetti Salvina, in persona di Salvetti Salvina, nata a Breno (Bs) il 7/3/1949, C.F. SLVSVN49C47B1490, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta La Nuova Cristal, con sede legale in Breno (Bs), via Folgore n.8, P.IVA n. 00806900981, di seguito indicata per brevità come "Ditta", quale Legale Rappresentante della stessa

PREMESSO

- che con determinazione n. .../AMM del

si affidava il servizio in oggetto;

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto è il servizio di pulizia della sede staccata di Breno.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

a) dal presente atto e suoi allegati

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

Art.3 - Durata del servizio - Il servizio sarà svolto dal 1/02/2021 al 31/12/2021.

Art.4 - Descrizione del servizio - Il servizio sarà svolto secondo le modalità riportate nel capitolato allegato.

Art.5 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.

La Ditta si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto.

Art.6 - Prezzi - La Ditta assume l'obbligo di eseguire il servizio al costo mensile di € 145,00 (I.V.A. al 22% esclusa) per un totale complessivo, per il periodo contrattuale di € 1.595,00 (I.V.A. al 22% esclusa), oltre ad € 40,00 per gli oneri per la sicurezza. Tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale.

Art.7 - Fatturazione - La ditta procederà alla fatturazione posticipata dell'importo bimestrale di € 290,00 (Iva al 22% esclusa), ad eccezione della prima fattura che sarà emessa alla fine del mese di febbraio per un importo di € 145,00 (Iva al 22% esclusa). La fattura dell'ultimo bimestre dovrà comprendere anche gli oneri della sicurezza. Le fatture dovranno essere emesse per il totale del servizio, corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla Ditta l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dalla Ditta dovrà essere indicato il codice IBAN completo del

conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Ditta. (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG)

Art.8 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area Amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art.9 - Penali - Nel caso di carenza del personale previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio è facoltà della Camera applicare a carico della Ditta penali pecuniarie di importo variabile dal 1% al 5% del valore del contratto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inadempienze. La Camera,

infine, si riserva il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altre imprese, con addebito delle spese a carico della Ditta.

Art.10 - Responsabilità - La ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese idrauliche, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un

trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Ditta. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l'indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell'impresa da cui dipende.

Art.11 - Obblighi di riservatezza - La ditta considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro.

In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.12 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003,

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art.13 - Risoluzione anticipata - In caso di gravi inosservanze, contestate alla ditta, di quanto previsto dal presente contratto, la Camera avrà facoltà di recedere dal contratto stesso, dando disdetta a mezzo raccomandata a.r., fatta salva ogni altra azione volta al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art.14 - Imposte e registrazione - E' a carico del fornitore delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'impresa contraente. In caso di mancato rimborso da parte del fornitore versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.15 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la Ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.17 - Codice di comportamento - La Ditta con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.18 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione,

l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è
competente il Giudice ordinario del Foro di
Brescia.

LA NUOVA CRISTAL
DI SALVETTI SALVINA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sig.ra Salvina Salvetti)

CAMERA DI COMMERCIO
DI BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Allegati:

- Capitolato
- DUVRI

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approva
espressamente: l'art. 18 Controversie.

LA NUOVA CRISTAL
DI SALVETTI SALVINA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sig.ra Salvina Salvetti)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)